



COMUNE DI CANDIANA

REGIONE VENETO - PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 40 - 35020 Candiana (PD) - C.F.: 80009110281 - P. IVA: 01039100282

www.comune.candiana.pd.it - protocollo@comune.candiana.pd.it - protocollo.comune.candiana.pd@pecveneto.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 del 28-12-2021

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.L.GS N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100 DEL 16.06.2017. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE ANNO 2020.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Manfrin Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Reffo Ersilio

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima sessione Ordinaria ed in seduta pubblica.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

N. 627 reg. pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

Da oggi 30-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Reffo Ersilio

Nome Cognome	Qualifica	Presenza
Manfrin Luca	SINDACO	Presente
Picello Nicola	VICESINDACO	Presente
Berto Paola	CONSIGLIERE	Assente
Gobbo Massimiliano	CONSIGLIERE	Presente
De Marchi Martina	CONSIGLIERE	Presente
Dona' Luca	CONSIGLIERE	Presente
Tapparello Luca	CONSIGLIERE	Assente
Broggio Fernando	CONSIGLIERE	Presente
Brazzo Chiara	CONSIGLIERE	Assente
De Marchi Lino	CONSIGLIERE	Presente
Antico Sebastiano	CONSIGLIERE	Presente

La presente copia
È CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Reffo Ersilio

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Reffo Ersilio Segretario Comunale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio del Comune, senza riportare denunce di illegittimità entro dieci giorni di affissione, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Reffo Ersilio

Il Sig. Luca Manfrin nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e chiama all'ufficio di scrutatori, i signori:

De Marchi Martina

Dona' Luca

Antico Sebastiano



Proposta di deliberazione n. 34 del 18-11-2021

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.L.GS N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100 DEL 16.06.2017. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE l'articolo 20 comma del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 un piano di riassetto per la loro razionalizzazione ;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;



RILEVATO che il Comune di Candiana con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/10/2017, n° 35 del 27.12.2018, n° 33 del 29.12.2019, n. 39 del 31.12.2020 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:



- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Candiana e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica (ordinaria) – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*”

ATTESO che non è necessario il parere revisore contabile in quanto la presente revisione ordinaria non incide sulle previsioni di bilancio e sugli equilibri;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;



VISTA la comunicazione prot. n. 7132 del 22.11.2021. della società Acquevenete Spa contenente i dati richiesti per la ricognizione delle partecipazioni anno 2020;

CONSIDERATO che le partecipazioni dirette e indirette sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

DENOMINAZIONE	% Partec.	Funzioni attività
ACQUE VENETE Spa C.F. e P.IVA - REA CCIAA di Pd 00064780281	0,79	Comprende n° 108 Comuni delle province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, Venezia. Nasce il 1° dicembre 2017 dalla fusione tra Centro Veneto Servizi e Polesine Acquea. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi). Per effetto dell'avvenuta fusione da 01.01.2018 la percentuale variata da 1,02 a 0,79%.
GAL PATAVINO s- .c.a.r.l. Codice Fiscale 03748880287	1,50	Gestisce le iniziative coordinate per qualificare le imprese agricole, per uno sviluppo della qualità dei prodotti, delle occasioni turistiche nell'area della provincia.

Per quanto riguarda la società Acque Venete Spa e Gal Patavino s.c.a.r.l., le attività svolte risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la manutenzione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; la partecipazione nelle suddette società, inoltre, soddisfa anche i requisiti posti dall'art. 5 del TUSP. Si dà atto, pertanto, che l'ente intende mantenere le partecipazioni nella società Acque Venete Spa e Gal Patavino s.c.a.r.l. in quanto ricorrono i presupposti di legge.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	% PARTECIP.
VIVERACQUA S.C. A R.L.	Società consortile	Erogazione ai soci consorziati di servizi funzionali all'attività da essi esercitata (approvvigionamenti, acquisizione di lavori, servizi, forniture, ecc.)	0,1850

Le società a partecipazione indiretta, si occupano della gestione operativa di una parte del servizio idrico integrato. Dette partecipazioni sono detenute per il tramite della Acque Venete Spa. il Comune di Candiana non può esercitare influenza alcuna, in quanto trattasi di partecipazioni detenute da società nelle quali il Comune detiene partecipazioni di minoranza e che, a loro volta, hanno partecipazioni di minoranza nella medesima Acque Venete Spa.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;



ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Candiana detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 mantenendo le seguenti partecipazioni dirette.

DENOMINAZIONE	PARTECIPAZIONE	AZIONI
ACQUE VENETE Spa C.F. e P.IVA - REA CCIAA di Pd 00064780281	0,79	MANTENERE
GAL PATAVINO s.c.a.r.l. Codice Fiscale 03748880287	1,50	MANTENERE

2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che come risulta dalla relazione tecnica, allegato A), parte integrante del presente provvedimento risultano dettagliate le partecipazioni indirette e che trattasi di partecipazioni minoritarie detenute tramite società holding Acque Venete Spa. Per dette partecipazioni indirette, l'ente non ha possibilità di esercitare alcuna influenza;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione ad Acque venete Spa e al GAL Patavino s.c.a.r.l.;
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Proposta di deliberazione n. 34 del 18-11-2021

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20 DEL D.L.GS N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS.
N. 100 DEL 16.06.2017. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE ANNO 2020.**

**PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000**

Parere sulla Regolarita' tecnica: **Favorevole**

data 09-12-2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Reffo Ersilio



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.12.2021 N. 38

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20 DEL D.L.GS N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100
DEL 16.06.2017. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE ANNO 2020.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il **Sindaco Manfrin**: apre la discussione, è una ricognizione annuale delle società partecipate, che per Candiana sono Acquevenete e Gal Patavino. Faccio i complimenti al presidente di Acquevenete dott. Cortellazzo perché ha aperto una chat di informazione in cui tutti i sindaci facenti parte del gruppo possono essere aggiornati e intervenire.

Il **Sindaco Manfrin** pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Esito votazione punto all'ordine del giorno: FAVOREVOLI 8; ASTENUTI: nessuno;
CONTRARI: nessuno.

Il **Sindaco Manfrin** pone in votazione l'immediata eseguibilità del punto all'ordine del giorno.

Esito votazione immediata eseguibilità: FAVOREVOLI 8; ASTENUTI: nessuno;
CONTRARI: nessuno.

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.

